Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 | **ROMA — Giovedì, 31 marzo** | **Numero 75**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto in data 31 volgente mese, ha accettate le dimissioni che Gli sono state presentate dal Presidente del Gabinetto, On. Barone SIDNEY SONNINO, Deputato al Parlamento, per sè e pei Ministri suoi colleghi, incaricando l'On. Prof. LUIGI LUZZATTI, Deputato al Parlamento, di comporre il Ministero.

LEGGI E DECRETI

Il numero **LXXXIV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista l'istanza con la quale il presidente del Consiglio dirigente la Scuola professionale delle arti decorative industriali in Firenze, riconosciuto in ente morale in virtù del R. decreto 23 ottobre 1880, chiede che la Scuola stessa venga autorizzata ad accettare il legato di L. 2000 disposto dal cav. Teobaldo Pinucci alla condizione che con esso venga costituito un premio quinquennale da mettersi a concorso fra gli alunni della Scuola, che si dedicano alla lavorazione dei metalli;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Scuola professionale per le arti decorative in Firenze, è autorizzata ad accettare il legato di lire duemila disposto per una sola volta dal cav. Teobaldo Pinucci, con testamento 15 ottobre 1898 e 20 dicembre 1901 alla condizione espressa dal testatore che con gli interessi del lascito sia costituito un premio quinquennale, intestato al suo nome, da concedersi in un concorso pure quinquennale speciale che interessi l'arte della lavorazione dei metalli, al quale concorso prenderanno parte gli alunni della Scuola, fabbri, fondi-

tori, bronzisti e simili, avvertendo che la somma dovrà invertirsi in rendita dello Stato intestata al nome dell'Associazione e vincolata al conseguimento del fine al quale venne legata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

Il numero 846 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 3ª) e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-*bis* (serie 3ª) convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª) e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 22 aprile 1905, n. 137, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n. 429, 12 luglio 1908, n. 444 e 15 luglio 1909, n. 524;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata in data 7 dicembre 1909 fra il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici ed il direttore generale del tesoro, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, il legale rappresentante del comune di Dronero, quale concessionario della costruzione e dell'esercizio della ferrovia, a scartamento ordinario ed a trazione a vapore, Busca-Dronero, ed il cav. Antonio Boggio, quale subconcessionario della sola costruzione della ferrovia suindicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

N. 146 di repertorio.

CONVENZIONE
per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Dronero a Busca.

Fra S. E. l'avv. Luigi Dari, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, in assenza del ministro, giusta delega qui unita sotto il n. I;

il Gr. uff. Serafino Zincone, direttore generale del tesoro, in assenza del ministro, come da delega qui unita sotto il n. II, per conto dell'Amministrazione dello Stato;

ed il signor cav. dott. Vittorio Caldo, sindaco del comune di Dronero;

e il signor cav. uff. Antonio Boggio;

si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Governo concede al comune di Dronero la ferrovia Dronero-Busca della lunghezza complessiva di km. 12.100 a binario normale di m. 1.445 misurati tra le faccie interne delle rotaie ed a trazione a vapore che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

Il comune di Dronero col presente atto subconcede la sola costruzione della linea al signor comm. Boggio Antonio, il quale pertanto assume tutti gli obblighi relativi alla costruzione stessa dei quali è cenno nella presente convenzione e relativo capitolato (Vedi allegati III e IV).

Il costo di costruzione della linea e di prima dotazione del materiale rotabile e di esercizio è preventivato in L. 1,690,264.

La concessione è fatta alle condizioni della presente convenzione e relativo capitolato, che ha per ogni effetto valore contrattuale, e sotto l'osservanza delle vigenti leggi, del regolamento n. 1, approvato col R. decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e degli altri regolamenti emanati o da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni predette.

Art. 2.

Progetto di massima.

Il concessionario è obbligato a costruire la strada ferrata concessa secondo il progetto di massima redatto dai signori ingegneri Vicari e Chiaves, in data 30 novembre 1901, ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici coi voti 15 ottobre 1902, n. 583, 13 dicembre 1906, n. 1282, e sotto l'osservanza delle modifiche, avvertenze e prescrizioni in essi contenute.

Art. 3.

Progetto esecutivo.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del R. decreto di approvazione della concessione, il concessionario dovrà presentare all'approvazione governativa il progetto esecutivo della linea, in doppio esemplare bollato, redatto in base al progetto di massima ed ai voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

Termine per l'esecuzione.

Il concessionario dovrà incominciare i lavori entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e compiere l'intera linea entro due anni dalla stessa data.

Il concessionario dovrà altresì fare le provviste occorrenti perchè nel termine stabilito sia ultimata ed aperta l'intera linea al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 5.

Tutela degli operai.

Il concessionario si obbliga ad osservare durante la costruzione

Art. 20.

Tasse di sorveglianza.

In corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio della linea, il concessionario pagherà al tesoro la somma annuale di L. 50 a chilometro durante la costruzione e l'esercizio della linea.

Art. 21.

Tassa di registro.

Il presente atto di concessione e quelli con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione o l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lire una.

Saranno parimente registrati col diritto fisso di lire una per ogni proprietà, gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze, e ciò anche quando l'acquisto o l'espropriazione si rendano necessari per successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

Art. 22.

Questioni.

Fermi restando i poteri conferiti dalle leggi e regolamenti vigenti al ministro dei lavori pubblici sulle questioni attinenti alla sicurezza e regolarità dell'esercizio e sulle altre d'indole tecnica, quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per l'esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato, il Ministero ne proporrà la soluzione in via amministrativa, sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato. Nel caso che il concessionario non si acquietasse alla soluzione proposta, quelle di tali questioni, che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria saranno, dalla parte che vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma, a meno che le parti con apposito atto di compromesso non preferiscano deferirle ad un collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo sarà nominato d'accordo fra le parti stesse, e, in difetto, dal primo presidente della Corte d'appello di Roma.

In ogni caso dovranno essere deferite al giudizio degli arbitri le controversie dipendenti dall'applicazione dell'art. 268 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 23.

Domicilio del concessionario.

Il concessionario per gli effetti di questa convenzione elegge il suo domicilio legale in Roma dove dovrà anche tenere la sede degli uffici di direzione e amministrazione della ferrovia concessa.

Art. 24.

Validità della convenzione.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale, registrato alla Corte dei conti.

Fatta a Roma quest'oggi sette del mese di dicembre dell'anno millenovecentonove.

Il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici
LUIGI DARI.

Il direttore generale del tesoro
Serafino Zincone.

Il sindaco del comune di Dronero
Dott. Vittorio Caldo.

Antonio Boggio.

Luigi Cappelletti, teste.
Vito Ruggeri, teste.

Avv. Carlo Petrocchi
primo segretario delegato alla stipulazione dei contratti.

Capitolato annesso alla convenzione per la concessione della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Dronero a Busca.

Art. 1.

Progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo deve essere costituito dai seguenti allegati:

a) Corografia in scala non maggiore di 1|25000 e non minore di 1|50000 sulla quale sia riportato tanto il tracciato di massima quanto quello definitivo;

b) Relazione tecnica specialmente per quanto riguarda le differenze fra il progetto di massima e quello esecutivo;

c) Planimetria in scala 1|2000;

d) Profilo longitudinale in scala 1|2000 per le lunghezze e 1|200 per le altezze, con le quote del terreno e del piano di formazione, riferite al livello del mare, con la indicazione delle livellette e relative pendenze, coi dati delle curve e lunghezze dei rettilinei e con le lunghezze progressive;

e) Sezioni normali in scala da 1|100;

f) Sezioni trasversali in scala di 1|200 a distanza non maggiore di m. 100 ed estese, ove occorra, cioè in tutti i tratti nei quali il terreno presenti speciali accidentalità in modo da rappresentare con sufficiente approssimazione la figura del terreno ai due lati della ferrovia;

g) Piani generali delle stazioni in scala di 1|500;

h) Tipi normali e speciali dei fabbricati in scala di 1|100 con la pianta di ciascuno dei piani, un prospetto ed almeno uno spaccato;

i) Tipi normali dei manufatti e tipi delle opere d'arte speciali aventi luce maggiore di m. 10 in scala non minore di 1|200 con piante, prospetti e sezioni trasversale e longitudinale; per le costruzioni metalliche saranno aggiunti i relativi calcoli di resistenza;

k) Tipi delle opere di sostegno, di difesa e di consolidamento della ferrovia;

l) Tipi delle gallerie;

m) Tipi dell'armamento in scala di 1|100;

n) Tipi del materiale mobile con la indicazione della quantità e del costo della relativa provvista per ciascun tipo;

o) Tipi degli impianti e meccanismi fissi nelle stazioni e fermate;

p) Elenco dei passi a livello con la indicazione dei sistemi di chiusura che s'intende adottare;

q) Tabelle dei rettilinei e delle curve;

r) Perizia particolareggiata della spesa.

Col progetto esecutivo dovranno essere sottoposte all'approvazione governativa le norme di contabilità da seguire durante la costruzione per il controllo agli effetti del sindacato e vigilanza governativa.

Le norme per la contabilità dell'esercizio dovranno essere sottoposte all'approvazione governativa almeno due mesi prima dell'apertura del primo tronco della linea all'esercizio.

Art. 2.

Stazioni e fermate.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate:

Dronero-Monastero-Pratavecchia; Busca comune con la linea Cuneo-Saluzzo.

Esse saranno costruite secondo i tipi che approverà il Ministero col progetto esecutivo, salvo sempre al Ministero di prescrivere gli ampliamenti e le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio potranno essere richieste dai bisogni del servizio.

È riservato in ogni tempo al Ministero di ordinare quelle variazioni ed aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e

delle fermate che riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Il piano della via ferrata nelle stazioni sarà orizzontale, salvo in casi speciali e ben giustificati nei quali si potrà ammettere una pendenza non maggiore del due per mille.

Art. 3.

Stazioni d'innesto.

È riservata al Ministero l'approvazione degli accordi che il concessionario dovrà prendere con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato all'effetto di regolare l'innesto della linea con la ferrovia Cuneo-Saluzzo ed il servizio di essa nella stazione di Busca.

Saranno a carico del concessionario le spese per gli impianti del bivio ed apparati di segnalamento nonchè i seguenti lavori di ampliamento ed innovazioni che per l'esercizio della nuova linea devono eseguirsi nella stazione di Busca:

1. Aggiunta di un binario allacciato da entrambe le parti alla seconda linea, della lunghezza utile di circa 300 metri;

2. Sistemazione dei binari e scambi all'ingresso lato Cuneo per l'innesto della linea di Dronero sul primo binario attuale;

3. Allargamento e sistemazione del secondo marciapiedi per l'attuale sua lunghezza di m. 100 in modo da servire come marciapiedi intermedio;

4. Sistemazione e completamento dell'esistente apparato centrale di manovra e del segnalamento, impianti telegrafici, ecc.

Le eventuali contestazioni che sorgessero nella liquidazione delle suddette spese, saranno deferite per la loro soluzione a tre arbitri inappellabili, nominati come al seguente art. 4.

Art. 4.

Tronchi e stazioni comuni.

Il concessionario dovrà accordare al Governo, o ad altri che fossero autorizzati a costruire ed esercitare nuove linee di strade ferrate, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenuti od in caso di dissenso stabilite da tre arbitri, due dei quali scelti dalle parti interessate ed il terzo dal presidente del tribunale civile di Cuneo.

Quest'obbligo si estende anche al caso che le nuove ferrovie siano di diverso scartamento, e l'allacciamento debba farsi mediante l'adattamento o la sovrapposizione del nuovo scartamento.

Art. 5.

Binari di diramazione e traversate.

Fermo il disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1906, numero 272, il Governo avrà sempre il diritto di costruire a sue spese e di esercitare binari di diramazione per stabilimenti suoi propri sia militari che civili.

Le concessioni di traversate per passaggi a livello, ancorchè pedonali, per cavalcavia, sottovia, acquedotti, condutture di gas illuminante, o di energia elettrica ed altri simili non potranno essere fatte senza l'approvazione governativa.

Art. 6.

Traversate a livello.

Le traversate a livello con le vie ordinarie si eseguiranno sotto un angolo non minore di 45 gradi.

L'indicazione delle traversate da munirsi di chiusura, nonchè del sistema di chiusura, e di quelle che potranno lasciarsi aperte sarà data dal Ministero su proposta del concessionario con l'approvazione del progetto esecutivo.

La chiusura dei passi a livello carreggiabili sarà costituita da cancelli o sbarre da ambo i lati della via ferrata manovrati sul posto o a distanza e collocati a non meno di due metri dalla più vicina rotaia. Nella loro apertura dovranno lasciare un varco libero misurato a squadra con la via ordinaria di m. 4 a 6 a seconda dell'importanza della strada, salvo quelle maggiori larghezze che in casi speciali potranno occorrere alla intersezione con grandi viali di pubbliche passeggiate e simili ; [illegible] le strade vicinali o private la suddetta larghezza sarà da 2 a 4 m[illegible]. In corrispondenza del passaggio le rotaie saranno munite di controrotaia interna lunga almeno m. 1.50 in più della larghezza libera del varco.

Le rampe di accesso avranno pendenza più o meno dolce, che sarà regolata a seconda dell'importanza e della natura della strada e previ gli accordi coll'Amministrazione interessata; in ogni caso fra la rampa di accesso e la ferrovia dovrà d'ambo i lati intercedere un tratto orizzontale non minore di m. 10; esse saranno coperte con acconcio materiale in conformità dei tronchi contigui della strada a cui si uniscono.

Per gli attraversamenti con altre ferrovie o tramvie sarà osservato l'art. 43 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.

Il Ministero potrà in ogni tempo, e anche dopo l'apertura dell'esercizio, ordinare al concessionario, per ragione di pubblica incolumità, di modificare le condizioni di chiusura e di attraversamento dei passaggi a livello, salvi pel concessionario gli adeguati compensi da convenirsi con chi di ragione nel caso che la necessità si verifichi per mutate condizioni delle strade attraversate in confronto a quelle esistenti al tempo del primitivo impianto.

Art. 7.

Chiusura della linea.

La ferrovia sarà isolata con adeguato sistema di chiusura nei tratti in vicinanza dei luoghi abitati, delle stazioni, ed in quelli nei quali la ferrovia è stabilita su strada ordinaria, nelle località ove il bestiame è allevato brado, ed in quegli altri tratti ove sarà richiesto per la sicurezza dell'esercizio.

La indicazione dei tratti da munirsi di chiusura sarà data dal Ministero, su proposta del concessionario, con l'approvazione del progetto esecutivo. Sarà però sempre in facoltà del Ministero d'imporre, anche dopo l'apertura all'esercizio, l'estensione della chiusura su quei tratti pei quali lo riconoscesse necessario.

Art. 8.

Materiale rotabile e d'esercizio.

Il materiale rotabile e d'esercizio per la prima dotazione sarà provveduto in misura non inferiore a L. 11,000 al chilometro; verrà in seguito, a giudizio del Governo e sentito il concessionario, aumentato in modo che si trovi sempre proporzionato ai bisogni prevedibili del traffico a norma dell'art. 268 della legge sui lavori pubblici.

Il materiale rotabile dovrà essere costruito secondo i più recenti e migliori sistemi, e giusta i tipi che saranno approvati dal Ministero col progetto esecutivo, e non potrà essere messo in circolazione se non dopo le debite ricognizioni ed esperimenti e l'autorizzazione governativa secondo i regolamenti in vigore.

Il materiale rotabile dovrà essere atto, secondo le prescrizioni del Governo, ai trasporti militari; le carrozze a corridoio longitudinale, quando sia richiesto dal Governo, dovranno essere costruite in modo da potersi adattare al trasporto dei malati e feriti.

Qualora il Governo ritenga di dotare le stazioni della linea di assortimenti di panche, sbarre e lanterne per l'arredamento dei carri ferroviari da adibirsi a trasporti di truppe, il concessionario dovrà riceverle e tenerle in custodia senza diritto ad alcun compenso.

Art. 9.

Preferenza all'industria nazionale.

Il concessionario potrà ammettere alla gara per la provvista del materiale fisso e mobile delle ditte estere; ma dovrà limitare tale gara soltanto ad una metà della provvista occorrente, e preferire l'industria nazionale ogniqualvolta questa proponga prezzi che non eccedano quelli minimi offerti dalle ditte estere, aumentati del

5 per cento e delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

Qualora in questa prima gara sia rimasta preferita l'industria nazionale, alla stessa ditta aggiudicataria, o ad altre ditte nazionali, sarà affidata la fornitura dell'altra metà alle stesse condizioni della prima aggiudicazione. Se sia rimasta invece preferita nella prima gara una ditta estera, o non sia stato possibile l'allogamento della seconda metà alle ditte nazionali, come sopra, sarà aperta una seconda gara limitata all'industria nazionale, e solo nel caso che le offerte relative risultassero superiori al prezzo di aggiudicazione della prima metà alla ditta estera, o che tale gara rimanesse deserta, il concessionario sarà libero di aprire nuovamente un gara internazionale.

Alle suddette gare internazionali saranno ammesse soltanto ditte fabbricanti di materiali, e non ditte aventi sola rappresentanza, adottando, in quanto siano applicabili nei singoli casi, le norme degli articoli 27, 28, 31 a 46 del regolamento per le costruzioni di strade ferrate, approvato col R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3705.

La regolarità delle operazioni di gara e di aggiudicazione, alle quali dovrà assistere un funzionario dell'Ufficio speciale delle ferrovie, sarà riconosciuta dal Ministero, ed ove le premesse disposizioni risultino inadempiute, sarà applicata al concessionario una multa del 15 per cento del valore del materiale fisso e del 35 per cento del valore del materiale mobile.

L'importo delle multe, in caso di mancato pagamento, sarà trattenuto sulle annualità delle sovvenzioni governative.

In casi speciali è in facoltà del ministro dei lavori pubblici autorizzare la deroga alle disposizioni del presente articolo, quando risulti che l'industria nazionale non possa provvedere alle richieste.

Art. 10.

Tutela della pubblica igiene.

Nell'esecuzione dei lavori della linea sono vietati gli scavi che possano dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti in modo permanente.

Per le cave di prestito, che fosse indispensabile di aprire, il concessionario sarà tenuto alla osservanza delle disposizioni delle leggi 2 novembre 1901, n. 460, e 15 maggio 1904, n. 209, e dei relativi regolamenti.

Del pari, per tutto quanto riguarda la costruzione e l'esercizio della linea, il concessionario è tenuto alla osservanza delle leggi predette e delle altre tutte contenenti disposizioni per combattere la malaria, o sul chinino di Stato, e dei regolamenti relativi, nonchè alla osservanza delle disposizioni ed istruzioni generali e speciali, che, per l'esecuzione di dette norme legislative e regolamentari, siano o possano essere emanate dal Ministero dell'interno.

Art. 11.

Antichità.

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori non saranno menomamente danneggiati. Il concessionario dovrà dare immediato avviso del rinvenimento al prefetto della Provincia.

Trattandosi di monumenti dei quali il Governo decidesse la conservazione sul posto, dovrà il concessionario studiare e proporre l'occorrente variante che esso sarà obbligato di adottare senza alcun compenso.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e di tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 12.

Numero dei treni ed orari.

L'apertura della linea all'esercizio si farà con tre coppie almeno di treni giornalieri viaggiatori, e secondo l'orario previamente approvato dal Ministero.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere, sentito il concessionario, su tutta la linea o su parte di essa, quegli aumenti nel numero delle corse che siano richiesti dallo sviluppo del traffico; analoga facoltà competerà al concessionario, che dovrà sottoporre alla previa approvazione del Ministero le relative proposte.

Resta però fin d'ora stabilito che quando il prodotto lordo della linea abbia raggiunto l'importo di L. 9000 a chilometro, sarà obbligo del concessionario di aumentare una coppia di treni giornalieri.

Il concessionario dovrà in tempo utile notificare al pubblico gli orari approvati dal Ministero.

Inoltre dovrà prevedere in orario quel numero di treni facoltativi militari che saranno indicati dal Governo.

Art. 13.

Servizio cumulativo e di corrispondenza.

Sarà obbligo del concessionario di effettuare il servizio cumulativo con le linee che fanno o faranno capo alle stazioni della sua linea, eseguire cioè senza rinnovamento di spedizione i trasporti delle cose dall'una all'altra linea, anche se ai trasporti siano applicabili la tariffa militare, o quelle stabilite dalle concessioni speciali di cui al seguente art. 16.

Questo servizio cumulativo avrà luogo nel maggior numero possibile di stazioni, eziandio pei viaggiatori, qualunque sia la tariffa loro applicabile.

Il concessionario dovrà perciò convenire con gli esercenti le altre linee i patti e le condizioni di tali servizi, e provvedere a proprie spese a tutti quegli altri impianti che siano necessari per congiungersi con le dette linee.

Allorchè l'accordo con gli altri esercenti non sia effettuato nel termine di sei mesi dal giorno della richiesta di uno di essi o del Governo, le condizioni pel servizio cumulativo verranno stabilite da tre arbitri nominati come all'art. 4.

Qualora per speciali circostanze, riconosciute dal Ministero, non sia possibile o conveniente stabilire servizi cumulativi, il concessionario dovrà istituire servizi di corrispondenza.

Art. 14.

Tariffe e condizioni di trasporto.

Le tariffe da applicarsi ai trasporti sulla linea concessa e le condizioni e norme che regoleranno i trasporti medesimi, saranno quelle che sono o che saranno in ogni tempo in vigore sulle ferrovie dello Stato.

Il concessionario non potrà, senza la preventiva approvazione del Governo, alterare in nessuna maniera i prezzi delle tariffe predette, nè accordare speciali facilitazioni a chicchessia, nè modificare le suaccennate condizioni e norme dei trasporti. Potrà soltanto, dandone avviso in tempo utile all'Ufficio speciale delle ferrovie, organizzare corse di piacere a prezzo ridotto ed accordare facilitazioni di prezzo per viaggi con treni ordinari, in occasioni di feste, fiere, mercati e simili.

Il concessionario potrà, previa approvazione del Governo, accordare speciali riduzioni di tariffe od altre facilitazioni a singoli speditori e per determinati trasporti, purchè in eguale misura egli le accordi a chiunque ne faccia richiesta, offra alla ferrovia eguali vantaggi e si trovi in circostanze equivalenti.

Di queste facilitazioni dovrà dare in tempo utile preavviso al Ministero, il quale potrà sospenderle o revocarle, e dovrà pure notificarle al pubblico nel momento della loro stipulazione.

Art. 15.

Agevolazioni ed abbuonamenti speciali per studenti, agricoltori ed operai.

Saranno trasportati gratuitamente sul primo treno mattutino della linea, per viaggi diretti ai capiluoghi di mandamento o a luoghi di fiere o mercati, i prodotti della campagna, della stalla e della pesca

che i campagnuoli e pescatori viaggianti in 3ª classe portano seco allo scopo di vendita diretta sul mercato o sul luogo di consumo.

Gli stessi campagnuoli e pescatori, o i loro incaricati, potranno, con qualunque treno della giornata, riportare gratuitamente con loro, nel ritorno, gl'imballaggi, i recipienti, le bottiglie e i panieri vuoti che abbiano servito come sopra, osservando le modalità da stabilirsi dall'Amministrazione.

Saranno pure trasportati gratuitamente, e per qualunque destinazione, gli attrezzi rurali dei quali i coltivatori e i braccianti fossero muniti per la lavorazione dei campi.

Il peso massimo delle merci ed attrezzi trasportabili come sopra, non potrà superare, calcolati i recipienti ed imballaggi, e compreso l'eventuale bagaglio, i 30 chilogrammi per viaggiatore, nè essere ripartito in più di 5 colli.

Il concessionario è obbligato ad istituire speciali biglietti di abbonamento settimanale e festivo per gli studenti, per gli operai e per i lavoratori della terra, per zone, sulla base di quella massima riduzione delle tariffe normali che dal Governo sarà riconosciuta possibile.

Art. 16.

Riduzioni di tariffe in casi di pubbliche calamità.

In caso di straordinaria carestia o di altra calamità pubblica, il Governo potrà ordinare, pei generi di prima necessità, che siano da trasportarsi per conto del Governo, delle Provincie, dei Comuni, ovvero di Comitati di soccorso o di Società cooperative, dal Governo stesso indicate, una temporanea riduzione, entro il limite del 50 per cento delle tariffe in vigore, senza che il concessionario abbia diritto a verun compenso.

Art. 17.

Concessioni speciali.

Al trasporto di persone, di bestiame e di cose per conto della Casa Reale, e di quelle dei Principi Reali, nonchè per conto dello Stato, saranno applicate, quando risultino per essi più convenienti di quelle dal concessionario attuate pel pubblico, le tariffe speciali, di cui all'allegato *A*.

Saranno inoltre applicate le tariffe speciali di cui all'allegato medesimo (concessione C e seguenti) al trasporto delle persone e delle cose specificate nell'allegato stesso.

Per l'applicazione di tali tariffe, il concessionario dovrà adottare le norme, condizioni e modalità in vigore sulle strade ferrate del Regno, di proprietà dello Stato.

I funzionari dell'Ufficio speciale delle ferrovie e le loro famiglie avranno lo stesso trattamento stabilito sulle reti principali.

Art. 18.

Pubblicità delle tariffe.

Le tariffe in vigore, nonchè le modificazioni, estensioni, od aggiunte alle medesime dovranno essere rese note al pubblico in tempo utile; ed inoltre un esemplare delle medesime, tenuto al corrente, dovrà trovarsi sempre depositato nelle stazioni a disposizione del pubblico per prenderne visione.

Art. 19.

Contravvenzioni.

Il concessionario che contravvenga alle disposizioni dell'art. 13 della convenzione, e degli articoli 11, 12, 15, 16, 17 e 18 del presente capitolato, incorrerà in una multa di L. 500, salvi in ogni caso i diritti dei terzi, e senza pregiudizio delle maggiori penalità di cui all'art. 277 della legge sui lavori pubblici, all'art. 21 della legge 16 giugno 1907, n. 540, ed al vigente regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

Art. 20.

Trasporti gratuiti.

Il concessionario sarà obbligato a trasportare gratuitamente nelle vetture di qualsivoglia classe i funzionari governativi incaricati della sorveglianza e del sindacato sulle ferrovie e i loro bagagli, nonchè, a richiesta del Governo, quei funzionari ed agenti dello Stato, i quali, per ragione d'ufficio in dipendenza dei rapporti con la ferrovia, debbono compiere frequenti viaggi.

A tale effetto il concessionario dovrà tener valide le tessere di libera circolazione permanente rilasciate dall'Ufficio speciale delle ferrovie per gli incaricati della sorveglianza, e fornire i biglietti di circolazione temporanea o per viaggi isolati, e i buoni pel trasporto gratuito del bagaglio, che gli saranno richiesti dall'Ufficio speciale medesimo.

Il concessionario dovrà pure trasportar gratuitamente i membri del Parlamento, il presidente, presidenti di sezione e componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, nei limiti della rispettiva giurisdizione, i prefetti e sottoprefetti; per i sottoprefetti, inoltre, il trasporto gratuito sarà concesso fino al capoluogo della Provincia di cui fanno parte.

Art. 21.

Opere di difesa nazionale.

Il concessionario non potrà opporsi a che, sia durante la costruzione, sia durante l'esercizio, l'autorità militare esegua con personale e mezzi propri tutte quelle opere che a suo esclusivo giudizio crederà necessario di predisporre nell'interesse della difesa nazionale; ciò ben inteso senza recare danno od incaglio all'esercizio.

Art. 22.

Statistiche.

Il concessionario dovrà compilare e trasmettere ogni anno al Ministero la statistica dell'esercizio, in conformità dei moduli che saranno determinati dallo stesso Ministero.

Art. 23.

Personale.

Il concessionario dovrà, tanto per la costruzione quanto per l'esercizio della linea, impiegare esclusivamente italiani, salvo le eccezioni che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.

Un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o materiali, o di servizio, sarà riservato, a termini dell'art. 15, lettera *c*, del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, e modificato con la legge 2 giugno 1904, n. 217, ai sottufficiali, di cui è parola nell'art. 12 della legge medesima, che abbiano l'idoneità necessaria a sostenere tali uffici.

Quando l'esercente sia una Società estera, dovranno essere italiani il direttore dell'azienda e la maggioranza degli amministratori.

La nomina del direttore è sottoposta all'approvazione governativa.

Art. 24.

Servizio di posta.

Il concessionario è obbligato ad effettuare il trasporto e scambio delle corrispondenze postali e dei pacchi postali, secondo le norme e condizioni fissate dall'art. 45 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie e ferrovie economiche.

Esso potrà trasportare in esenzione dalle tasse postali, sulla propria linea, soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa, impegnandosi di

vigilare a che dal proprio personale non si trasportino corrispondenze private in frode alla franchigia postale.

Art. 25.

Linee telegrafiche e telefoniche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente lungo la strada ferrata concessa, linee telegrafiche, telefoniche e di qualunque altro sistema di corrispondenza di monopolio governativo, nonchè di appoggiare i propri conduttori sui pali appartenenti al concessionario.

Le linee con fili telegrafici, telefonici, o per altri segnali, destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata, saranno costruite secondo i tipi preventivamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello delle poste e telegrafi, e saranno sorvegliate e mantenute del concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, ed il concessionario corrisponderà ad esso, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di L. 8 al chilometro per il primo filo ed altre L. 5 per ogni altro filo ad uso del concessionario. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni che attraversano le gallerie, ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, nonchè le spese di mano d'opera, saranno pagati dal concessionario a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche dello Stato compatibilmente al loro servizio ed avranno l'obbligo di denunziare alla prossima stazione telegrafica, od all'autorità più vicina competente, i guasti sopravvenuti alle linee medesime.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche o telefoniche dello Stato saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 26.

Telegrammi di servizio del Governo e dei privati.

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Esso dovrà eseguire gratuitamente l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi di Stato in franchigia, e dei telegrammi di servizio di ogni specie. Il recapito di tali telegrammi dovrà essere gratuito, quando vadano consegnati entro una zona di cinquecento metri attorno alla stazione ricevente.

Dietro richiesta del Governo, il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Il concessionario riterrà per sè il 10 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati, scambiati fra suoi uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre Amministrazioni dai suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione di orario.

Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai suoi uffici, posti in località fornite di uffici del Governo, senza distinzione di orario, e diretti a località non provvedute di uffici governativi, oppure spediti dai suoi uffici, posti in località non fornite e diretti a località fornite di uffici governativi, o all'estero, o ad altre Amministrazioni.

Riterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra suoi uffici, posti in località sprovvedute di uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nelle casse dello Stato, oltre al rimanente delle tasse interne di cui ai tre precedenti capoversi, anche l'ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato, accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero, e l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

Dopo un triennio di esercizio il concessionario potrà chiedere che sia stabilita a suo favore una percentuale unica sulle tasse interne per tutte le categorie di telegrammi, in base alla media risultante dal triennio predetto.

Il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici
LUIGI DARI.

Il direttore generale del tesoro
Serafino Zincone.

Il sindaco del comune di Dronero
Dott. Vittorio Caldo.

Antonio Boggio.

Luigi Cappelletti, teste.
Vito Ruggeri, teste.

Avv. Carlo Petrocchi
primo segretario delegato alla stipulazione dei contratti.

Il numero 122 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 24 marzo 1907, n. 116, 6 della legge 14 luglio stesso anno, n. 538 e 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442;

Vista la relazione della Commissione centrale istituita ai termini dell'art. 101 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248;

Visto l'art. 384 del regolamento 17 giugno 1909, n. 455;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati gli annessi elenchi, visti, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle quote di concorso a carico dello Stato per gli anni 1907, 1908 e 1909 concesse ai Comuni indicati negli elenchi medesimi per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

ELENCO delle somme da corrispondersi ai sottoindicati Comuni per l'anno 1907 come quota di concorso dello Stato per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dalla applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

N. d'ord.	PROVINCIE	COMUNI	Importo
1	Bari	Palo del Colle	3,979 —
2	Cosenza	Cellara	1,152 85
3	Reggio Calabria	Portigliola	1,159 40
4	Id.	Cataforio	1,357 —
5	Id.	Palizzi	750 —
		Totale . . L.	8,398 25

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.

ELENCO delle somme da corrispondersi ai sottoindicati Comuni per l'anno 1908 come quota di concorso dello Stato per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

N. d'ord.	PROVINCIE	COMUNI	Importo
1	Bari	Palo del Colle	3,790 —
2	Benevento	Sassinaro	995 69
3	Id.	Guardia Sanframondi	2,187 42
4	Cosenza	Altomonte	2,715 75
5	Id.	San Pietro in Guarano	1,555 —
6	Id.	Carpanzano	358 19
7	Id.	San Sosti	875 10
8	Id.	Marano Marchesato	1,173 80
9	Messina	Cesarò	1,037 64
10	Id.	Pettineo	1,605 16
11	Id.	Casalvecchio Siculo	1,678 25
12	Id.	Ficarra	843 10
13	Id.	San Teodoro	755 63
14	Reggio Calabria	Portigliola	1,159 40
15	Id.	Cataforio	1,357 —
16	Id.	Fiumara	*a)* 302 —
17	Id.	Canolo	1,175 50
18	Id.	Gerace Marina	*b)* 305 80
19	Id.	Delianova	111 38
20	Id.	Palizzi	607 —
21	Trapani	Castelvetrano	3,611 —
22	Id.	Campobello di Mazzara	1,860 90
		Totale . . L.	30,060 71

a) Somma assegnata al comune di Fiumara per l'anno 1908, in aggiunta a quella di L. 604 compresa a favore del Comune medesimo nell'elenco annesso al R. decreto 28 gennaio 1909, n. 77.

b) Somma assegnata al comune di Gerace Marina per l'anno 1908, in aggiunta a quella di L. 1341.20 compresa a favore del Comune medesimo nell'elenco annesso al R. decreto 28 gennaio 1909, numero 77.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.

ELENCO delle somme da corrispondersi ai sottoindicati Comuni per l'anno 1909 come quota di concorso dello Stato per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

Numero d'ordine	PROVINCIE	COMUNI	Importo
1	Bari	Modugno	1,351 75
2	Id.	Minervino Murge	410 25
3	Id.	Gioja del Colle	2,377 —
4	Id.	Altamura	5,610 13
5	Id.	Monopoli	4,004 58
6	Benevento	Colle Sannita	654 21
7	Chieti	Bucchianico	1,013 50
8	Id.	Vasto	711 90
9	Id.	Palombaro	451 87
10	Id.	Caramanico	854 15
11	Id.	San Vito Chietino	597 36
12	Id.	San Martino sulla Maruccina	308 30
13	Id.	Schiavi d'Abruzzo	375 —
14	Id.	Vacri	118 25
15	Id.	Lama dei Peligni	871 45
16	Id.	Palmoli	683 —
17	Id.	Lentella	150 55
18	Id.	Fara Filiorum Petri	223 75
19	Id.	Dogliola	272 —
20	Id.	Sant'Eufemia a Majella	616 —
21	Id.	Fraine	715 25
22	Id.	Lettomanoppello	274 25
23	Id.	Roccacaramanico	499 50
24	Cosenza	Tarsia	660 09
25	Id.	Santa Domenica Talao	454 —
26	Messina	Pettineo	802 58
27	Id.	Casalvecchio Siculo	839 12
28	Potenza	Anzi	739 —
29	Id.	Abriola	1,367 87
30	Id.	Tolve	961 88
31	Reggio Calabria	Motta San Giovanni	1,116 —
32	Id.	Portigliola	579 70
33	Id.	Cataforio	678 50
34	Id.	Fiumara	453 —
35	Id.	Canolo	587 75
36	Id.	Gerace Marina	823 50
37	Id.	Delianova	55 69
38	Id.	Palizzi	242 75
39	Id.	Cardeto	36 44
40	Id.	Seminara	339 56
41	Id.	San Luca	126 45
42	Id.	Melicuccà	204 20
		Totale L.	34,212 08

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
ARLOTTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 marzo 1910, sul decreto che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Limina (Messina), e conferisce al R. commissario i poteri di cui all'art. 6 n. 9 della legge 12 gennaio 1909.

SIRE!

Il commissario straordinario di Limina non può, nel termine assegnatogli col precedente decreto 3 febbraio ultimo scorso, completare la sistemazione delle finanze, definire gli atti coattivi per la riscossione dei debiti di diversi esattori, accertare le responsabilità dei passati amministratori, compiere la sistemazione degli uffici e dei servizi.

Necessita, pertanto, prorogare il detto termine di altri tre mesi, e, in pari tempo, conferire al commissario straordinario i poteri del Consiglio comunale, ai termini dell'art. 6 numero 9 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Limina, in provincia di Messina;

Veduti i successivi Nostri decreti 2 gennaio p. p., che prorogò di un mese e 3 febbraio u. s., che prorogò di altri due mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio;

Veduta la legge comunale e provinciale e la legge 12 gennaio 1909, n. 12, a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Veduto il Nostro decreto 3 agosto u. s., n. 595, che approva l'elenco dei Comuni di cui all'art. 1 della legge predetta;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Limina è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Al commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di quel Comune sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, ai termini dell'art. 6, n. 9, della predetta legge 12 gennaio 1909, n. 72, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Direzione generale del fondo per il culto

AVVISO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1° ultimo comma del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, si rende noto che nel supplemento al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del 27 marzo 1910, è stato pubblicato il ruolo di anzianità degli impiegati della Direzione generale del Fondo per il culto, secondo la situazione al 1° gennaio 1910.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreto del 29 marzo 1910, il ministro di agricoltura, industria e commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Piacenza, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla *Diaspis pentagona* nel comune di Vigolzone con le frazioni di Grazzano, Albarola e Vittò.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto in data 13 marzo 1910:

Il signor Gorra dott. Camillo, segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanza ed il sig. Russo Gaetano, applicato di 1ª classe nelle Intendenze di finanze, sono stati collocati in aspettativa, per motivi di salute a decorrere dal 1° marzo 1910, con l'annuo assegno di L. 1750 il sig. Gorra, e a decorrere dal 16 marzo 1910, con l'annuo assegno di L. 1250 il sig. Russo.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, cioè n. 423,453 per L. 75 e n. 423,454 per L. 26.25, al nome di *Torrigiani* Giuseppe, Innocenzo ed *Antonio* fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Maria Sgrilla fu Ignazio vedova di *Torrigiani* Luigi domiciliati a Roma, la seconda di dette rendite vincolata d'usufrutto a favore di Sgrilla Maria fu Ignazio vedova *Torrigiani*, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Torreggiani* Gius ppe, Innocenzo ed *Antonino* fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Maria Sgrilla fu Ignazio vedova di *Torreggiani* Luigi, domiciliati a Roma, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione, di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 marzo 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, e cioè: n. 241,370 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1177.50 al nome di Gatti *Luigia* di Francesco, minore, moglie di Rossi Andrea, domiciliata in Bossolasco (Cuneo), con vincolo dotale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gatti *Maria-Luigia* di Francesco, moglie di Rossi Andrea, domiciliata in Bossolasco (Cuneo), con vincolo dotale, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 marzo 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0/0, cioè: n. 108,803 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 37.50 (già n. 602,833 del consolidato 5 0/0), al nome di Petrosino Raffaele, *Mosè* e *Giuseppe*, maggiorenni, e Fortunata, Alfonso e Salvatore fu Gennaro, minori, sotto l'amministrazione della madre Camardella Gabriela, tutti eredi indivisi del fu Gennaro Petrosino, domiciliato a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Petrosino Raffaele e *Mosè-Maria-Gennaro*, maggiorenni, e Fortunata, Alfonso e Salvatore fu Gennaro, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 marzo 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 327,617 e 338,298 d'iscrizione, rispettivamente per L. 26.25 e 101.25, al nome di Griffa Nicola Giuseppe o *Nicolao-Giuseppe* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Genzani Giulia vedova Griffa, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Griffa *Giuseppe-Nicolao* fu Giuseppe, minore ecc. . . . (come sopra), vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 marzo 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 177,751 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 861,047 del già consolidato 5 0[0) per L. 37.50-35, al nome di Bellone *Teresa* di Francesco, nubile, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Trarego (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bellone *Antonia-Maria-Teresa* di Francesco, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 marzo 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 52?,915 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 18.75 al nome di Colina *Domenico* di Baldassare, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Colina *Domenica* di Baldassare, minore, ecc., c. s., vera proprietara della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 marzo 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 31 marzo, in L. 100.60

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

30 marzo 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	105,09 64	103,22 64	104,17 70
3 1/2 % *netto*	104,63 64	102,88 64	103,77 58
3 % *lordo*	72,45 83	71,25 83	71,27 18

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Abbiamo seguito con interesse i molteplici commenti della stampa estera intorno al viaggio in Italia del

cancelliere germanico e ne abbiamo qui riportati diversi brani. Ma l'argomento appare tuttavia di attualità dacchè vediamo che se ne occupano giornali il cui giudizio è meritevole di menzione.

Un articolo dei *Grenzbolen*, noto periodico settimanale di Berlino, dice tra l'altro:

Non sono soltanto sentimenti, ma ragioni reali di politica che producono l'amicizia tra le due nazioni. L'Italia non può fondare la sua politica sul fatto di essere membro della triplice alleanza, perchè come potenza mediterranea prova spesso la necessità di procedere d'accordo colla Francia e coll'Inghilterra, ma alla stessa guisa ha bisogno per mantenere la propria indipendenza dell'appoggio delle potenze centrali.

Nonostante dunque l'apparenza di una certa incoerenza, che talvolta si rimprovera all'Italia, essa trova sempre il suo tornaconto ristabilendo le relazioni normali corrispondenti ai nostri interessi comuni e che si sono così vivamente accentuate in questi ultimi giorni.

Da Parigi, i commenti al viaggio in Italia del cancelliere germanico ci giunsero più scarsi che da altrove: forse si attendeva di prendere la parola a fatti compiuti, dopo il ritorno in patria del cancelliere.

Oggi infatti diversi giornali parigini riportano le parole di un autorevole personaggio politico su questo tema, che si possono così riassumere:

La visita del cancelliere di Germania in Roma è stata ed è considerata con la massima e generale serenità, rispecchiata del resto nel linguaggio dei giornali più autorevoli, che appoggiano l'indirizzo politico del Governo o interpretano le idee dei gruppi parlamentari.

Sarebbe illogico che la Francia dovesse veder di malocchio gli ottimi rapporti che l'Italia mantiene con la Germania, quando tra la Francia e l'Italia esistono le più amichevoli relazioni.

Del resto a Parigi si è generalmente convinti che gli attuali raggruppamenti delle potenze d'Europa hanno risentito e risentono dell'evoluzione naturale degli avvenimenti, tantochè di fronte ad ogni difficoltà internazionale, tutte le potenze si trovano d'accordo o pongono la miglior volontà nel mettersi d'accordo per superare tali difficoltà nell'interesse generale della pace.

***

Il seguente telegramma che annunzia la lettura del messaggio reale alla Camera greca, merita d'essere segnalato, non per il fatto in sè stesso, ma perchè s'è compiuto nel miglior ordine desiderabile, ciò che indica che alla fine anche in Grecia si è inaugurato il ritorno alla calma, all'ordinata evoluzione liberale:

Atene, 30. — Oggi ha avuto luogo la solenne cerimonia della lettura del messaggio reale che convoca l'Assemblea nazionale.

Il Re e la Regina si sono recati alla Camera alle ore 10.30.

Il Re ha letto il seguente messaggio che è stato accolto da vivi applausi:

« Signori deputati!

Le circostanze nelle quali voi siete convocati in sessione straordinaria vi sono ben note.

Voi siete chiamati a lavorare conformemente allo spirito della Costituzione ad un'opera di riforme destinata a rendere efficaci le prescrizioni costituzionali, tanto dal punto di vista interno che da quello estero. L'agitazione provocata inopinatamente da un doloroso ostacolo nazionale esisteva fin dalla metà di agosto, ma la crisi politica si avviava verso un laberinto, perchè un'azione irregolare denotava la volontà della pubblica opinione sovraeccitata ed imponeva un cambiamento di metodi politici in vista del ristabilimento del corso naturale degli affari del paese e del consolidamento del regime al quale sono indissolubilmente legate le aspirazioni nazionali.

Una soluzione appariva ed essa mi fu designata in occasione delle dimissioni dei ministri da tutti i più grandi uomini politici del paese riuniti intorno al mio Trono.

Signori deputati!

Sono felice di constatare che l'opinione quasi unanime del Parlamento si è accordata in questo modo di vedere come lo attesta il voto col quale il 18 febbraio (vecchio stile) la Camera approvò la proposta che le fu sottoposta di rivedere le clausole non fondamentali della Costituzione.

Io prometto che questa decisione sarà eseguita.

Un decreto Reale firmato su proposta dei miei consiglieri responsabili convocherà la Camera revisionista menzionata dall'art. 107 della Costituzione e deciderà sulle clausole da rivedere.

Signori deputati!

Io vi esprimo i miei ringraziamenti sinceri per il nobile zelo e la devozione alla patria ed alla Dinastia cui vi siete ispirati nel compimento del vostro mandato. Durante questa sessione straordinaria voi avete anche assecondato il mio Governo nei suoi sforzi per il ristabilimento definitivo degli affari del paese e per il ritorno fra noi della calma necessaria al benessere della patria ».

Per l'ennesima volta viene annunciata la morte di Menelik. Lo dice un telegramma da Parigi, con queste parole:

L'*Agenzia Havas* ha da Aden:

Si annunzia che l'Imperatore Menelik è morto e che l'Imperatrice è prigioniera del partito del Principe ereditario Ligg Yasu.

Sarà vero? Le notizie che si avevano intorno alla salute del Negus erano tali che se ne aspettava la fine tutti i giorni e stavolta ad avvalorare l'attendibilità della notizia si aggiungono le seguenti informazioni da Addis Abeba:

Sembra ormai sicuro che i capi scioani non rinunzieranno al regime da essi stabilito con l'esclusione dell'Imperatrice da ogni ingerenza negli affari di Stato.

Sembra per ora esclusa l'eventualità di incidenti e di conflitti.

Alcuni capi notoriamente favorevoli all'Imperatrice sono stati incatenati. Degiac Demissiè, già destituito per volontà dell'Imperatrice, venne restituito al Governo della sua Provincia. Negadras Ailè, già ministro degli esteri e del commercio, destituito dall'Imperatrice, venne reintegrato nella sua carica di ministro del commercio. Negadras Igasu fu incaricato delle funzioni di ministro per gli affari esteri. Fitaurari Aptiè Gheorghis rimane ministro della guerra.

Ras Tesamma, tutore dell'erede del trono, è però il capo riconosciuto dell'attuale Governo. L'animo di lui è elevato ed a lui si deve se finora non si sono avute gravi complicazioni.

Egli coopera allo stabilimento di un regime che dia guarantigia di sicurezza, di ordine interno e di rispetto ai diritti internazionali.

L'eruzione dell'Etna

L'eruzione dell'Etna è tuttora in aumento, per quanto lieve. La regione etnea è continuamente scossa da lievissimi terremoti, dei quali nessuno si cura.

Ecco i telegrammi giunti iersera e stamani in proposito:

Catania, 30. — Si è verificata una lieve recrudescenza nell'eruzione, in seguito alla quale è aumentata la velocità delle correnti laviche, specie del braccio a sud della contrada Fra Diavolo, che dista 3 chilometri da Nicolosi e 4 da Belpasso.

Catania, 30. — Stante la maggiore attività eruttiva dell'Etna, è aumentata oggi la velocità della lava, la quale si avanza verso l'abitato di Borrello e dista da questo circa due chilometri. La popolazione è allarmata.

Catania, 30. — La corrente di lava che si avanza nella contrada

Fra Diavolo è aumentata sensibilmente ed ha raggiunto il crocevia del piano di Lisi.

La corrente procede con una velocità di circa 15 metri all'ora. La popolazione di Borrello è allarmata. Il prefetto e l'arcivescovo si sono recati oggi sui luoghi, esortando le popolazioni alla calma ed incoraggiandole.

Taormina, 30. — L'eruzione dell'Etna presenta oggi uno spettacolo imponente.

I forestieri affluiscono a Taormina per ammirare il grandioso panorama.

Oggi è giunto il duca di Coburgo-Gotha ed è sceso all'Hôtel San Domenico.

Fra giorni arriverà l'ex-presidente degli Stati-Uniti, Roosevelt.

Mileto, 30. — Stamane, alle ore 8.5, è stata qui avvertita una leggera scossa di terremoto, registrata da tutti gli istrumenti dell'Osservatorio Morabito e che ha avuto origine a circa 70 chilometri di distanza, pare verso nord.

Catanzaro, 30. — Stamane è stata avvertita una sensibilissima scossa di terremoto.

Non si è verificato alcun danno.

BIBLIOGRAFIA

Telegrafo senza fili. — *Ode del prof. Antonio Puppo.* — Genova, 1909. — L'autore, chiaro e stimato insegnante, appartenente a quella scuola dove rifulsero nomi riveriti come quelli di Emanuele Celesia, Antonio Canepa, Enrico Gallardi, ecc., ha dedicato il suo componimento poetico a Guglielmo Marconi. L'ode è classica e robusta.

I pensieri di grandezza e le visioni di gloria si alternano solennemente nei ritmi austeri e gravi dell'ode, la quale non solo riafferma l'ingegno del poeta e il suo sincero sentimento per una vivente gloria italica, ma anche il suo culto per una forma poetica, che, se non è usuale ai tempi nostri in cui forme e cose mutano con tanta volubilità, ci offre, però, sempre esempi memorabili di valore e di sublimità.

L'ode, ripetiamo, è sincera, sentita: la qual cosa accade raramente oggi nel mondo della poesia.

***

L'enfiteusi. — *Monografia di Giuseppe Rotella* - *Biblioteca pratica* - *Raccolta Ostinelli* - (Tipografia Bertolini-Nani e C. Como).

È un prezioso opuscoletto per gli studiosi di scienze giuridiche, che tratta dell'enfiteusi o di altri contratti ed Istituti giuridici sulla proprietà reale nonchè della cessione, del riscatto dei censi, dei canoni e di altri oneri reali.

L'autore prende a parlare dell'enfiteusi, la segue attraverso i tempi sino ai dì nostri, accennando agli Istituti giuridici che vi si riferiscono o che vi hanno analogia. Spiega nei più minuti e pratici particolari tutte le modificazioni storiche e giuridiche dell'enfiteusi; la pratica del pagamento e della riscossione dei laudemi e dei canoni e delle affrancazioni da ogni livello.

E insomma, questo opuscolo, la sintesi pratica e giuridica di tutto ciò che all'enfiteusi ed Istituti affini si riferisce.

***

L'ordinamento degli archivi municipali, di *Giuseppe Vicini.* — Biblioteca pratica. Raccolta Ostinelli. — (Tipografia di Bertolini, Nani e C. - Como).

In omaggio all'*Ordine*, al quale l'A. scioglie un inno, si rende necessario l'ordinamento degli archivi municipali, dei quali l'A. si mostra seriamente competente. Egli suggerisce ed illustra un metodo di archiviazione che riassume poi con un quadro sinottico della divisione e della suddivisione delle materie di archivio, e propone moduli speciali per le diverse registrazioni di archivio, e munisce finalmente il suo volumetto di un piccolo dizionario delle materie di archiviazione che facilita grandemente le ricerche. L'A. fa una sapiente critica delle vigenti disposizioni in materia, rendendo così l'opera sua veramente seria ed utile, nonchè agli archivisti, ad ogni impiegato comunale.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Conferenze. — Ieri, nella sala dell'ambulatorio di San Gregorio, il prof. Roberto Alessandrini tenne una conferenza sul tema: « Complicazioni delle ferite ».

L'egregio conferenziere espose dinanzi ad un numeroso ed eletto pubblico di signore, con parole semplici e con chiari concetti, come ed in quali molteplici modi le ferite possono apportare complicazioni alle volte serie e pericolose. Parlò in seguito delle varie cure e dei varii espedienti per medicare le ferite e prevenirne a tempo le conseguenze.

La dotta conferenza, ascoltata con molto interesse, fu coronata da vivi applausi.

*** Domani, nella grande sala dell'Associazione della Stampa, l'avvocato Vittore Teixeira de Mattos terrà una conferenza sul tema: « La rappresentanza proporzionale ».

La conferenza sarà illustrata da numerose proiezioni.

Riduzioni ferroviarie. — L'Associazione nazionale italiana per il movimento dei forestieri comunica che le riduzioni del 50 per cento per Roma, da ogni stazione ferroviaria del Regno, avranno principio dal giorno 3 aprile prossimo.

La tessera di L. 5.25, per aver diritto al ribasso, si acquista presso tutte le stazioni ed i viaggiatori che vogliono fruire della speciale concessione dovranno partire fra il 3 e il 12 aprile.

Marina mercantile. — Il giorno 28 è giunto a New-York il piroscafo *Duca degli Abruzzi* proveniente da Genova ed è partito da New-York il postale *Regina d'Italia.* — Nello stesso giorno è passato da Aden ed ha proseguito per l'Italia il piroscafo *D. Balduino*, proveniente da Bombay. — Il giorno 29, proveniente da New-York è passato da Gibilterra, diretto a Genova, il piroscafo *Duca di Genova.* — Il giorno 30 è arrivato a Santos ed ha proseguito per Buenos Aires, il piroscafo *Argentina*, proveniente da Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 30. — *Camera dei deputati.* (Seduta antimeridiana). — Si continua la discussione del progetto di legge relativo alle pensioni operaie.

Parecchi deputati formulano riserve, pur dichiarando che approveranno la legge.

Doumer, relatore generale del bilancio, dichiara che le conseguenze finanziarie della legge non nuoceranno all'equilibrio del bilancio.

La seduta è tolta.

PARIGI, 30. — *Camera dei deputati.* (Seduta pomeridiana). — Si approva con 454 voti contro 53, l'esercizio provvisorio del bilancio per il mese di aprile.

Si approva indi una proposta a termini della quale viene aperto un credito di due milioni all'anno per sei anni per premi ed incoraggiamenti all'olivicultura.

Si riprende la discussione del progetto di legge sulle pensioni operaie.

Jaurès dice che bisogna votare la legge tale e quale ritorna dal Senato, quantunque non sia pienamente soddisfacente, e questo perchè si deve evitare che essa ritorni a dormire al Senato.

Viviani, ministro del lavoro, assumendo la responsabilità delle sue parole, afferma che la legge sarà applicata a datare dal 1911.

Il ministro passa in rivista l'opera sociale compiuta durante l'attuale legislatura e dice che occorre che la legislatura prossima completi la legislazione del lavoro con la legge sul contratto collettivo e l'assicurazione contro la disoccupazione.

Il ministro termina affermando che si può salutare con fiducia l'avvenire, che riconcilierà le coscienze (Applausi).

Parecchi oratori si recano alla tribuna a dichiarare che voteranno

in favore della legge sulle pensioni operaie, malgrado le sue imperfezioni.

Quindi la discussione generale viene chiusa.

Si approva l'articolo primo.

Si respinge con 486 voti contro 32 la soppressione dell'articolo 2 domandata dal socialista Guesde.

La Camera approva una mozione Chaumet che invita il Governo a studiare una modificazione del regime dei depositi nell'interesse del commercio di esportazione.

La seduta è quindi tolta.

PARIGI, 30. — *Senato* — (*Seduta pomeridiana*). — Si approva all'unanimità il progetto di esercizio provvisorio del bilancio per il mese di aprile e si approva il bilancio delle colonie.

Si discutono quindi i bilanci della giustizia, della stamperia nazionale e della Legion d'onore.

Sul bilancio della pubblica istruzione Rieu provoca una spiegazione del ministro sull'influenza dei parroci in alcuni comuni della Bretagna.

Doumergue, ministro dell'istruzione, dichiara che all'infuori dei dipartimenti ove sopravvivono ancora i ricordi reazionari, la lettera dei vescovi ha prodotto debolissima emozione (Proteste a destra).

Jenouvrier prende la parola in difesa dalle scuole libere.

Sono nostra opera, egli dice, sono cosa nostra e poichè i maestri soddisfano alle prescrizioni della legge, l'Amministrazione non vi ha nulla a vedere. (Approvazioni a destra).

Jenouvrier cita quindi alcuni casi di insegnamento anticlericale dato nelle scuola pubbliche ed aggiunge che mai si è potuto aver ragione della fede cattolica e della Chiesa cattolica: quanto più la maltratterete tanto più le preparerete la rivincita e il trionfo. (Applausi a destra).

La discussione generale è chiusa e tutti i capitoli del bilancio dell'istruzione pubblica sono quindi approvati.

Il seguito della discussione dei bilanci è rinviato a domani mattino e la seduta è tolta.

LONDRA, 30. — Concludendo il suo discorso alla Camera dei Comuni, il primo ministro Asquith ha detto:

« Oggi, non da parte della Corona ma da un'altra parte, si minacciano le libertà lentamente conquistate. Esse scompariranno, se non le difendiamo come fecero i nostri padri ».

Balfour ha preso quindi la parola ed ha pronunciato un lungo discorso.

Egli attacca le proposte presentate dal Gabinetto, mettendo in ridicolo una Costituzione grottesca che non sopprime nè riforma la Camera dei lordi.

Condanna la proposta che rende il presidente del Consiglio l'autore reale delle misure legislative.

L'oratore difende la condotta dei lordi, che vogliono sottoporre i bilanci al *referendum* del popolo.

Indi John Redmond felicita Asquith e l'assicura del cordiale appoggio dei nazionalisti per l'approvazione degli ordini del giorno contro il *veto* accordato ai pari, soprattutto perchè non si tratta di riformare la Camera dei lordi. Invita Asquith, se i lordi respingessero le attuali proposte, ad ottenere la promessa che si farà uso della prerogativa reale ed in caso di rifiuto di ricorrere immediatamente al *referendum* del paese.

Fergusson, parlando a nome di un grande numero di liberali, dichiara che se essi non hanno la sicurezza che la proposta del Gabinetto sia soltanto il primo passo verso la riforma della Camera dei lordi, e se nessuna misura sarà votata durante la sospensione dei poteri dei lordi, i suoi amici abbandoneranno il Governo.

Barnes, membro del partito del lavoro, dichiara che voterà la proposta, ma il partito del lavoro spera che vengano adottate misure più energiche.

Il seguito della discussione è rinviato.

Alla fine della seduta, Hope, deputato di Sheffield, presenta una interrogazione nella quale fa notare che i dazi doganali votati dal Senato francese sono anche peggiori di quelli votati dalla Camera e chiede se il presidente Fallières può rifiutare la promulgazione ed attendere la convocazione della nuova Camera.

Il ministro degli esteri sir E. Grey, dice che la nuova tariffa doganale francese non è ancora promulgata. L'articolo sette della Costituzione del 1875 fissa per la promulgazione il termine di un mese e in caso di urgenza il termine di tre giorni, ma il presidente può durante questo periodo, domandare che la legge sia nuovamente discussa. Soggiunge che non ha avuto ancora l'occasione di esaminare le ultime modificazioni doganali francesi.

Hobe, deputato di Sheffield, domanda se il Governo abbia impegnato il Governo francese a consigliare il presidente Fallières di non promulgare le nuove tariffe doganali.

Il sottosegretario parlamentare per gli affari esteri, Mc. Kinnon Wood, risponde negativamente e soggiunge che ciò non sarebbe stato opportuno. L'Inghilterra ha fatto soltanto pel tramite dell'Ambasciata le sue rimostranze al Governo francese.

Hobe fa rilevare il fatto che la Francia ha tuttavia accordato agli Stati Uniti notevoli concessioni.

Si riprende la discussione generale delle mozioni riguardanti il veto dei lordi.

PIETROBURGO, 30. — *Duma dell'Impero.* — Si discute il progetto relativo alla Finlandia.

Si delibera dopo una viva discussione di rinviare il progetto alla Commissione speciale malgrado il voto contrario dei cadetti e dei socialisti polacchi, i quali hanno fatto rilevare l'illegalità della discussione sull'autonomia della Finlandia.

MULHEIM-AM-RHEIN, 30. — Alle ore 2 pom., il treno di lusso detto *Lloyd express* Amburgo-Colonia-Genova ha investito gli ultimi carri di un treno militare.

Una cinquantina di persone in massima parte soldati sono rimasti uccisi o feriti. Mancano particolari.

MULHEIM SUL RENO, 30. — Un comunicato ufficiale informa che verso le due pom., il treno di lusso, avendo oltrepassato il segnale di arresto alla stazione di Mulheim, ha investito un treno militare. Parecchi soldati sono rimasti uccisi ed alcuni altri sono rimasti più o meno gravemente feriti. Il servizio dei treni continua mediante il trasbordo. Quattro vagoni sono gravemente danneggiati e la locomotiva e due vagoni hanno riportato lievi avarie.

Da altra fonte si apprende che oltre dieci persone sono rimaste uccise ed una trentina più o meno gravemente ferite. L'investimento è avvenuto al passaggio a livello della via da Gladbacher a Mulheim. Il treno militare era diretto a Strasburgo (via Colonia-Coblenza).

Nel treno di lusso si trovavano 15 viaggiatori di cui nessuno è rimasto ferito, tranne un servo del vagone *restaurant*, che ha riportato una ferita alla testa. Il treno investitore è ripartito per Genova alle ore 5.

MULHEIM SUL RENO, 30. — Il 7° battaglione del genio attende al salvataggio delle vittime del disastro ferroviario ed allo sgombero dei rottami.

Tutti gli ufficiali e sottufficiali del corpo sanitario della guarnigione di Colonia e Deutz sono accorsi sul luogo della catastrofe.

Lo spettacolo è orribile.

Secondo le ultime constatazioni ufficiali 19 soldati sono rimasti morti e 39 soldati e due ferrovieri feriti.

Le indicazioni sul numero totale delle vittime variano costantemente. Alcuni feriti leggermente si presentano ancora per farsi medicare.

La responsabilità del disastro viene attribuita al macchinista del treno di lusso

MULHEIM SUL RENO, 30. — Gli ultimi particolari del disastro ferroviario recano che del treno militare vi sono venti morti ed una quarantina di feriti, 24 dei quali sono stati trasportati all'ospedale in grave stato.

Il ministro delle ferrovie, Breitenbach, che faceva un giro d'ispezione nei dintorni di Mulheim, si trova ora sul luogo del disastro.

LISBONA, 30. — Il Governo ha ricevuto un telegramma da Mozambico, il quale annuncia che un terribile ciclone ha prodotto colà gravissimi danni.

BRESLAVIA, 30. — Stasera nella Einbaumstrasse è avvenuta una terribile esplosione di gas in una casa.

La violenza dell'esplosione ha proiettato lontano le porte e le finestre. Una porta cadendo nella strada ha schiacciato la testa di un passante.

La casa è crollata.

Fino alle 10 di stasera, erano stati estratti dalle macerie otto tra morti e feriti.

COSTANTINOPOLI, 30. — Il corrispondente del *Tanin* da Adrianopoli, reca la seguente versione dell'incidente avvenuto domenica scorsa alla frontiera turco-bulgara.

Truppe bulgare coricate a terra spararono contro una pattuglia turca ed uccisero un turco su territorio ottomano. Esse volevano poi trasportarne il cadavere dal lato bulgaro della frontiera, ma i turchi lo impedirono aprendo un fuoco di fucileria, che è continuato fino a ieri sera.

I bulgari hanno ricevuto rinforzi.

La Porta conferma l'incidente, ma dichiara che ha dato ordini per metter fine a simili fatti.

COSTANTINOPOLI, 30. — Il Re di Bulgaria ha telegrafato da Adrianopoli al Sultano ringraziandolo della cordiale accoglienza ricevuta.

COSTANTINOPOLI, 30. — È partito il marchese Imperiali, ex-ambasciatore d'Italia.

PIETROBURGO, 30. — Presso Pietroburgo una tribù di zingari composta di settanta persone, uomini, donne e fanciulli, attraversava il lago ghiacciato di Tcherelevicz, quando in mezzo al lago il ghiaccio si è rotto e tutti sono periti.

KIEW, 30. — Il Re Pietro di Serbia è partito stasera per Costantinopoli.

ALESSANDRIA, 30. — L'ex presidente degli Stati Uniti, Teodoro Roosevelt e la sua famiglia sono partiti a bordo del piroscafo *Prinz Heinrich* per Napoli.

MESSICO, 30. — Fra la legazione d'Italia e il Governo messicano sono state scambiate le ratifiche per la convenzione postale italo-messicana.

WASHINGTON, 30. — La Camera dei rappresentanti ha autorizzato una inchiesta sui tentativi di corruzioni organizzati per influire sul voto di membri del Parlamento a favore di una sovvenzione alle Compagnie di navigazione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

30 marzo 1910

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì.	755 78.
Umidità relativa a mezzodì.	46.
Vento a mezzodì.	NW.
Stato del cielo a mezzodì.	1/2 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 16 7.
	minimo 5.4.
Pioggia	mm. —

30 marzo 1910.

In Europa: pressione massima di 779 sulla Scandinavia, minima di 753 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso, fino a 6 mm. sulla Toscana ed Abruzzo; temperatura irregolarmente variata; venti forti vari in val Padana; pioggie e temporali sul Veneto e medio versante Adriatico.

Barometro: massimo a 764 al nord, minimo a 762 sulle Puglie.

Probabilità: venti moderati o forti settentrionali in val Padana, deboli o moderati vari altrove; cielo generalmente nuvoloso con pioggie; Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 marzo 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio. .	sereno	calmo	16 4	9 4
Genova	sereno	calmo	15 1	10 8
Spezia	sereno	calmo	16 7	7 0
Cuneo	sereno	—	16 7	6 9
Torino.	sereno	—	16 0	5 8
Alessandria . . .	sereno	—	20 2	5 5
Novara	sereno	—	18 5	5 0
Domodossola. . .	sereno	—	20 2	1 5
Pavia	sereno	—	20 0	4 2
Milano	sereno	—	20 2	7 0
Como	sereno	—	18 8	6 3
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo.	1/2 coperto	—	16 6	6 0
Brescia	sereno	—	16 1	5 8
Cremona. . . .	sereno	—	18 2	6 6
Mantova.	sereno	—	17 0	5 8
Verona	1/2 coperto	—	17 9	6 4
Belluno	coperto	—	14 7	2 7
Udine	coperto	—	15 2	4 6
Treviso	3/4 coperto	—	16 9	7 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	15 0	8 5
Padova	3/4 coperto	—	16 6	6 8
Rovigo.	sereno	—	18 5	11 5
Piacenza.	sereno	—	18 6	4 8
Parma.	sereno	—	17 7	5 8
Reggio Emilia . .	1/4 coperto	—	17 2	5 8
Modena	1/4 coperto	—	17 2	5 4
Ferrara	sereno	—	17 4	5 4
Bologna	1/4 coperto	—	17 1	7 7
Ravenna.	sereno	—	16 1	4 7
Forlì.	sereno	—	15 8	3 2
Pesaro.	coperto	calmo	15 2	6 2
Ancona	coperto	legg. mosso	15 4	6 4
Urbino.	1/2 coperto		13 6	3 4
Macerata. . . .	3/4 coperto	—	14 7	3 2
Ascoli Piceno . .	—	—	—	—
Perugia.	sereno	—	13 0	4 9
Camerino	coperto	—	12 4	— 0 8
Lucca	nebbioso	—	15 0	6 5
Pisa.	1/4 coperto	-	15 8	6 5
Livorno	1/2 coperto	calmo	15 4	8 5
Firenze	1/4 coperto		17 7	6 8
Arezzo	1/4 coperto	—	17 0	5 0
Siena	1/4 coperto	—	14 2	5 9
Grosseto.	1/4 coperto	—	16 2	4 8
Roma	sereno	—	16 4	5 4
Teramo	coperto	—	15 4	4 5
Chieti	piovoso	—	14 7	4 5
Aquila.	1/2 coperto	—	12 8	2 6
Agnone	sereno	—	12 7	1 9
Foggia.	1/4 coperto	—	17 0	1 0
Bari.	sereno	calmo	14 0	5 2
Lecce	1/2 coperto	—	15 0	3 7
Caserta	sereno	—	16 8	7 1
Napoli.	sereno	calmo	13 9	8 8
Benevento. . . .	1/2 coperto	—	15 4	5 0
Avellino.	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	12 3	5 4
Potenza	3/4 coperto	—	11 3	2 4
Cosenza	sereno	—	14 8	4 8
Tiriolo.	coperto	—	12 5	1 5
Reggio Calabria .	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	15 1	7 0
Palermo.	sereno	calmo	15 6	4 4
Porto Empedocle .	sereno	calmo	14 7	8 2
Caltanissetta. . .	sereno	—	11 3	5 7
Messina	3/4 coperto	calmo	15 0	8 2
Catania	1/2 coperto	calmo	15 8	7 4
Siracusa	1/4 coperto	calmo	15 0	9 9
Cagliari	sereno	legg. mosso	17 0	6 0
Sassari.	sereno	—	14 0	6 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*